



Allegato C

SCHEMA DI CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI MONOPATTINI ELETTRICI, BICICLETTE ELETTRICHE, BICICLETTE MUSCOLARI, CON SISTEMA FREE FLOATING SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI JESOLO - CIG 9946534B82

Convenzione stipulata alla data dell'ultima sottoscrizione a mezzo firma digitale.

Con il presente atto, tra:

1. il sig. _____, nato a _____, C.F. _____, nella qualità di _____ della Società Jtaca Srl con socio unico con sede Legale in Jesolo (VE) Via Equilio 15/a Cod. Fiscale e P.IVA 03033500277, domiciliato per la carica presso la sede della Società, il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'interesse dell'Azienda che rappresenta, che in seguito sarà anche denominata più semplicemente "Jtaca" o "società" – da una parte;

2. Il sig. _____, nato a _____, C.F. _____, nella qualità di _____, che interviene nel presente atto in nome, per conto e nell'interesse della ditta _____ con sede legale in _____ in Via _____ che in seguito sarà anche denominata più semplicemente come "operatore" Cod. Fiscale e P.Iva _____. – dall'altra parte –

PREMESSO CHE

- Jtaca Srl con socio unico (di seguito anche "Jtaca" o "Società") è concessionaria in house providing per il Comune di Jesolo, tra l'altro, del servizio pubblico locale di sosta, rimozione veicoli e mobilità;
- Il Comune di Jesolo (di seguito anche il "Comune") è impegnato nello sviluppo di percorsi di valorizzazione delle politiche della mobilità sostenibile, ovvero la possibilità, per persone e merci, di muoversi sul territorio nelle migliori condizioni di rispetto dell'ambiente e del contesto socio economico della Città;
- Tra gli obiettivi strategici del Piano Urbano del Traffico (PUT), il cui aggiornamento è stato adottato dalla Giunta Comunale (delibera n. 58 del 14/03/2023), vi è anche la promozione dei servizi di 'sharing mobility'. Infatti il PUT tratta il sistema della mobilità, sia per quanto concerne la viabilità, sia il sistema del trasporto pubblico locale e tiene conto delle altre modalità di spostamento collettivo, nonché della mobilità di tipo pedonale e ciclabile, con l'obiettivo di creare un sistema urbano della mobilità che persegua l'obiettivo di ridurre l'uso dei mezzi privati per la mobilità individuale, incrementare l'uso del trasporto collettivo sia

Jtaca S.r.l. con socio unico
sede legale ed operativa via Equilio 15/A, 30016 Jesolo (Ve), Italia
tel. 0421.381738, fax 0421.387540, info@jtaca.com, www.jtaca.com
codice fiscale, R.I. Ve e p.iva 03033500277, capitale sociale € 500.000,00 i.v.
Azienda certificata UNI EN ISO 9001

Società soggetta alla direzione ed al coordinamento del Comune di Jesolo





pubblico che privato e della mobilità ciclo pedonale, aumentare la sicurezza dei cittadini, facilitare l'intermodalità;

- L'Amministrazione Comunale con Delibera di Giunta n. 60 del 14/03/2023 (Atto di indirizzo alla società pubblica Jtaca Srl per la predisposizione del budget previsionale anno 2023) ha previsto, tra gli obiettivi operativi sull'organizzazione dei servizi di mobilità, l'attivazione di un servizio di bike-sharing che includa anche modalità innovative come i monopattini elettrici;
- L'Amministrazione Comunale con Delibera di Giunta n. 188 del 15/06/2023 ha stabilito di avviare una sperimentazione per le stagioni estive 2023 e 2024 relativa a un servizio di noleggio di biciclette, a trazione muscolare e e-bike, e di monopattini elettrici, incaricando Jtaca di espletare le procedure selettive per l'individuazione di un operatore qualificato in grado di proporre all'utenza una conveniente e comoda opzione di trasporto all'interno della città, soddisfacendo l'esigenza di consentire sia spostamenti brevi che di media lunghezza, per fornire un'alternativa all'uso del mezzo privato;
- Richiamata la determinazione del Direttore generale nr. 08 del 05.07.2023 con la quale la Società ha inteso procedere con la pubblicazione di un Avviso per l'interpello di operatori economici ai sensi dell'art. 50 co. 1 lett: b) del D.Lgs 36/2023 per l'individuazione di n. 1 soggetto interessato ad attivare la sperimentazione di un sistema integrato di utilizzo e gestione di biciclette meccaniche, a propulsione muscolare (di seguito anche "standard"), biciclette elettriche (di seguito anche "e-bike") e monopattini elettrici (di seguito anche "monopattini"), (le tre tipologie di seguito possono essere indicate nell'insieme anche come "mezzi" o "veicoli"), con servizio di sharing pubblico in modalità "free-floating" (a flusso libero, cioè con possibilità di restituire il monopattino in punti diversi da quello di prelievo) da mettere a disposizione di residenti, turisti e altri frequentatori della città (di seguito anche l'"Avviso");
- L'operatore ha risposto all'Avviso presentando una propria proposta, economica e qualitativa, di svolgimento del servizio;
- Nel presentare la propria proposta l'operatore ha accettato l'Avviso e i relativi allegati che, unitamente alla proposta stessa, sono da considerarsi parte integrante della presente Convenzione;
- Con determinazione del Direttore Generale nr. _____ del _____ sono stati approvati gli atti e gli esiti della procedura nonché disposto l'avvio della sperimentazione dell'attività di noleggio con l'operatore selezionato _____;
- L'operatore ha costituito idonea polizza fidejussoria, richiesta ai sensi del paragrafo 5 dell'Avviso, dell'importo complessivo di € _____;

LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE:

Jtaca S.r.l. con socio unico
sede legale ed operativa via Equilio 15/A, 30016 Jesolo (Ve), Italia
tel. 0421.381738, fax 0421.387540, info@jtaca.com, www.jtaca.com
codice fiscale, R.I. Ve e p.iva 03033500277, capitale sociale € 500.000,00 i.v.
Azienda certificata UNI EN ISO 9001

Società soggetta alla direzione ed al coordinamento del Comune di Jesolo





Art. 1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art. 2 - Oggetto

Con la presente Convenzione le Parti intendono disciplinare i reciproci obblighi in merito alla esecuzione dell'attività di noleggio di monopattini elettrici, biciclette elettriche e biciclette muscolari basate sull'utilizzo di veicoli "smart", dotati di sistemi di posizionamento GPS e di comunicazione con il sistema centrale di gestione, che possano essere utilizzati secondo lo schema a flusso libero in modalità "one way", che prevede il prelievo in un qualsiasi punto servito all'interno dell'area del servizio (Allegato A all'Avviso) ed il rilascio del mezzo in uno dei punti di sosta consentiti, che può anche essere diverso da quello di prelievo. I punti di sosta consentiti sono puntualmente definiti (obbligatoria o preferenziale, di seguito anche "stazioni" o "sharing point"), oppure liberi nel rispetto del Codice della Strada. I punti di sosta obbligatoria si trovano nella porzione definita area di sosta vincolata individuata all'interno dell'area del servizio, mentre all'esterno dell'area di sosta vincolata si trovano i punti di sosta preferenziale.

I monopattini saranno di tipo elettrico e le biciclette saranno di due tipi: "standard" (meccaniche, a propulsione muscolare) e "e-bike" (a pedalata assistita da motore elettrico). Tutte le tipologie di mezzi devono essere dotate di un sistema di bloccaggio automatico che permetta di effettuare il termine del noleggio in un qualunque punto in cui sia consentita la sosta, senza richiedere stalli dotati di rastrelliere od altri sistemi di aggancio.

Il sistema di sharing comprende altresì una piattaforma di gestione in grado di dialogare in tempo reale con i veicoli e di offrire in tempo reale all'utenza tramite app per smartphone l'informazione sulla posizione dei diversi mezzi disponibili e la possibilità di prenotare e/o di sbloccarne l'utilizzo. Grazie a tale tecnologia nelle stazioni del servizio non è necessaria l'installazione di totem intelligenti e/o di stalli di aggancio, ma esse vengono ad essere costituite semplicemente da spazi, individuati o meno da apposita segnaletica orizzontale e/o verticale, riconoscibili dal sistema gestionale tramite georeferenziazione. Infatti, secondo quanto stabilito dall'Ordinanza del Comando di Polizia Locale n. 87/2023, le stazioni potranno essere evidenziate da apposita segnaletica verticale e/o orizzontale e, tenuto conto delle caratteristiche e delle peculiarità di ciascuna, ne potrà anche essere regolamentata la capienza singolare.

Nello specifico, l'operatore individuato dovrà provvedere a svolgere:

- a. fornitura, distribuzione, manutenzione e mantenimento in efficienza dei mezzi sull'intero territorio comunale;
- b. servizio continuativo 24 h su 24 h durante il periodo di attivazione;
- c. reintegro immediato dei mezzi in caso di furto;
- d. utilizzo del servizio tramite app da smartphone con modalità di pagamento facilitata per il cliente attraverso smartphone;
- e. gestione e regolamentazione del servizio in maniera tale da perseguire nel contempo il rispetto degli obblighi stabiliti dal Comune e la fruizione diffusa e ottimale del servizio stesso e del parco mezzi mediante applicazioni tariffarie differenziate, vantaggiose o penalizzanti, ad esempio a seconda della localizzazione della sosta, della durata e/o la distanza dello spostamento;
- f. nel caso in cui venissero identificati dei mezzi rilasciati in posizioni ove vige il divieto di terminare il noleggio (abbandonare), o rilasciati al di fuori dei punti di sosta obbligatoria nell'area di sosta vincolata, l'operatore dovrà provvedere al recupero e allo spostamento entro 24 h dalla rilevazione del fatto;
- g. rimodulazione immediata del servizio nel momento in cui venga richiesta la modifica dell'area di servizio ovvero la modifica delle stazioni. Tali variazioni possono derivare dalle seguenti valutazioni:
 - valutazione autonoma congiunta del Comune e di Jtaca, cui l'operatore è tenuto ad adeguarsi, in relazione alla necessità di ridurre temporaneamente o in via definitiva l'area del servizio o di variare la velocità massima nei percorsi in cui è stabilita una velocità ridotta;
 - valutazione congiunta del Comune e di Jtaca, in accordo con l'operatore, in relazione alla necessità/opportunità



di variare l'area di sosta vincolata, le stazioni e/o creare nuove aree di sosta;

h. tutte le riparazioni necessarie ai mezzi per il loro mantenimento in efficienza, tutti i pezzi di ricambio e la manodopera si intendono inclusi nel prezzo del servizio. Tutti i lavori di manutenzione e riparazione meccanica e di parti elettriche vanno eseguiti a regola d'arte garantendo il perfetto funzionamento e la sicurezza su strada dei mezzi. In caso di furto o di danneggiamento dei mezzi risponderà l'operatore.;

Art. 3 – Obblighi dell'operatore

L'operatore selezionato dovrà:

- garantire il rispetto delle prescrizioni previste dal DM 229/2019, dal Decreto Dirigenziale del MIT del 18/08/2022, dalla Legge 160/2019, dalla Legge 156/2021, dalla Delibera di Giunta del Comune di Jesolo n. 188 del 15/06/2023 e, in materia di circolazione dei velocipedi, dall'art. 182 del Codice della Strada e dall'art. 377 del relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione;
- rispettare le tariffe proposte in sede di offerta che non potranno essere modificate nel corso del periodo di gestione;
- garantire un servizio di pronto intervento e controllo dei mezzi posti in servizio, premiando la presenza di addetti sul territorio. In ogni caso entro 24 ore dalla segnalazione dovranno essere rimossi i mezzi abbandonati o posteggiati in modo improprio o in aree vietate e a tal fine dovranno essere forniti i recapiti presso i quali attivare il pronto intervento (numero telefonico, fax, mail, PEC). Nel caso in cui ciò non avvenga Jtaca provvederà alla rimozione, imputando i costi dell'operazione ai gestori;
- garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi. Controlli periodici a campione potranno in ogni momento essere effettuati da parte della Società e/o del Comune di Jesolo tramite propri rappresentanti/uffici;
- fornire almeno due pass ciascuno a Jtaca e al Comune di Jesolo per poter effettuare i controlli a campione sulle diverse tipologie di mezzi;
- predisporre un sistema di notifica all'utente del mancato rispetto delle norme, fino a escluderlo dal servizio, in caso di ripetute inadempienze. In ogni caso ai mezzi non correttamente posizionati in fase di sosta verrà elevata la relativa sanzione e verrà richiesto all'operatore di rimuoverli. A tal fine e al fine di consentire la tempestiva individuazione di coloro che si siano resi responsabili della commissione di illeciti o di reati, l'operatore dovrà trasmettere alle Forze di Polizia e alla Polizia Locale i dati anagrafici completi degli utilizzatori del servizio nonché il tracciato GPS del viaggio, entro 24 ore dalla richiesta;
- richiedere all'utente nel momento della registrazione il caricamento del documento di identità sull'applicazione, in maniera da fornirlo in caso di richiesta come da precedente alinea;
- collaborare, su richiesta di Jtaca e/o del Comune, all'organizzazione di campagne promozionali e in occasione di eventi o di altre iniziative volte promuovere e/o diffondere la mobilità sostenibile, anche mediante l'intermodalità con altre forme di trasporto, anche in accordo con altri soggetti pubblici o privati, quali scuole, associazioni di attività commerciali e turistiche, ritenute meritevoli;
- avviare l'esercizio entro 15 giorni dall'ottenimento di tutte le autorizzazioni da parte del Comune di Jesolo, o nel minor tempo indicato nella proposta;
- prevedere che il numero di mezzi effettivamente disponibili all'utenza non sia mai inferiore al 90% della flotta prevista dall'Avviso;
- ritirare tutti i mezzi entro 10 giorni dal termine della stagione estiva 2023 (30 settembre 2023) e riposizionarli in tempo utile per riattivare il servizio dal 01/05/2024. Ritirare in via definitiva tutti i mezzi entro 10 giorni dal termine della stagione estiva 2024 (30 settembre 2024);
- far rispettare agli utenti gli obblighi in materia di dispositivi di sicurezza quali il giubbotto catarifrangente o bretelle retroriflettenti ad alta visibilità da mezz'ora dopo il tramonto e durante tutta la notte o in condizioni di scarsa visibilità, anche organizzando, per gli utenti che non ne sono autonomamente provvisti, la possibile fornitura;



- far rispettare gli obblighi e i divieti previsti dalle norme vigenti in materia e dalle ulteriori disposizioni previste dal Comune di Jesolo, anche qualora non espressamente richiamate nell'Avviso o successive alla sua pubblicazione;
- attivare contestualmente all'avvio del servizio di noleggio l'app descritta nella proposta;
- prevedere un sistema di controllo da remoto della velocità massima consentita secondo le previsioni dell'Avviso e relativo Allegato A;
- fornire prima della sottoscrizione della Convenzione una polizza assicurativa Responsabilità Civile verso Terzi e Prestatori di lavoro (RCTO), corredata di regolare quietanza in corso di validità, per danni arrecati a terzi concernenti persone, cose ed animali, inclusa la copertura dei danni alle strutture e dei danni subiti dagli utilizzatori del servizio in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata. Tale copertura (RCT) dovrà avere un massimale "unico" di garanzia non inferiore a Euro 3.000.000,00 per sinistro ed anno, e prevedere inoltre che nel novero dei soggetti "assicurati" sia compreso, oltre all'operatore, anche Jtaca Srl, il Comune di Jesolo ed il conducente, che la Compagnia rinuncia espressamente al diritto di surroga previsto dall'art. 1916.c.c. e restare inteso che gli assicurati devono intendersi terzi tra loro, esentando Jtaca e il Comune di Jesolo e i rispettivi dipendenti da qualsiasi responsabilità. Copia delle quietanze di pagamento del premio assicurativo dovranno essere inviate ad Jtaca entro la data di scadenza, se questa dovesse avvenire prima della scadenza della presente convenzione;
- prevedere l'obbligo di fotografia del mezzo a fine noleggio, in modo da chiarire la posizione del monopattino;
- incentivare il parcheggio dei mezzi nei punti di sosta preferenziale individuati dal Comune di Jesolo;
- predisporre il Regolamento di esercizio ed adeguarlo immediatamente alla normativa tempo per tempo vigente in materia di circolazione su strada e adoperarsi concretamente per far rispettare agli utenti i relativi obblighi;
- riconoscere che il deposito cauzionale verrà escusso da Jtaca in tutti i casi in cui si dovesse rendere necessario sostenere costi per la rimozione dei mezzi che ostacolano la normale circolazione stradale o comportino problematiche di degrado o disagio sia durante lo svolgimento del servizio di sharing sia nella fase di conclusione;
- condurre, con effetto dall'avvio del servizio, un monitoraggio mensile completo dell'attività e garantirne la trasmissione regolare e completa entro il giorno 15 del mese successivo, in formato aperto (open data) per successive elaborazioni e/o integrazioni con sistemi di smart city o su modello SIMPT. Il formato preferito è json o, in alternativa, csv. I dati anonimi da fornire dovranno trattare le seguenti informazioni minime: numero e tipologia di spostamenti, georeferenziazione del tracciato effettuato, profilazione utenza, km percorsi, risparmio di CO2, n. utenti registrati, n. di mezzi disponibili;
- effettuare al termine della sperimentazione un'indagine sul livello di soddisfazione degli utenti i cui risultati devono essere forniti entro il 30 novembre 2024 in formato elettronico aperto (open data) corredati da una relazione riepilogativa in formato pdf. I dati anonimi da fornire dovranno trattare le seguenti informazioni minime: motivazione per l'iscrizione al servizio, frequenza di utilizzo, precedente utilizzo del servizio in altre città (residenza, studio, ecc...), intermodalità con altre forme di mobilità presenti nel territorio, grado di soddisfazione (pulizia e manutenzione mezzi, facilità di reperimento, chiarezza tariffe, ecc...), aree di miglioramento del servizio. Il campione da indagare (struttura e quantificazione) deve essere concordato preventivamente con Jtaca;

Saranno quindi a carico dell'operatore: i costi di manutenzione ordinaria e straordinaria, riparazione, sostituzione di parti o dell'intero mezzo, il recupero dei mezzi nel caso siano localizzati in altri comuni, all'interno di spazi privati o in luoghi non stradali (scarpate, canali, etc.). A carico dell'operatore sono altresì le eventuali comunicazioni e i richiami agli utenti circa la sospensione del servizio nel caso di non idoneo utilizzo dello sharing. L'operatore dovrà inoltre effettuare a propria cura e spese tutti gli adempimenti necessari per l'esercizio dell'attività sul territorio comunale.



Si evidenzia che l'operatore dovrà sempre rispettare tutte le leggi e i regolamenti vigenti in materia, dotarsi a propria cura e spese di tutti i necessari permessi, certificati e nulla-osta relativi alla gestione del free-floating e applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti, condizioni normative e contributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di categoria.

L'operatore dovrà tenere indenne Jtaca Srl, il Comune di Jesolo ed il rispettivo personale dipendente da ogni pretesa azione e ragione che possa derivare da terzi in dipendenza della Convenzione o per mancato adempimento degli obblighi contrattuali o per altre circostanze comunque connesse con la gestione del servizio.

Jtaca e il Comune di Jesolo non assumono responsabilità conseguenti al rapporto dell'operatore con i suoi appaltatori, fornitori, prestatori d'opera, gestori, utenti e terzi in genere.

Jtaca e il Comune di Jesolo non assumono alcuna responsabilità in relazione ad eventuali danni che possano essere relazionati in qualunque modo all'utilizzo dei veicoli di cui alla presente Convenzione.

L'operatore dovrà certificare il rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 14 del Decreto legislativo 20 novembre 2008 n. 188 in merito al "Registro nazionale dei soggetti tenuti al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di pile e accumulatori".

Art. 4 – Caratteristiche del servizio

L'attività di noleggio dovrà essere condotta secondo quanto indicato nella proposta in conformità con quanto previsto dal paragrafo 3.1 dell'Avviso.

Art. 5 – Caratteristiche dei mezzi e modalità di utilizzo

Si richiama interamente quanto previsto dai paragrafi 3.2 e 3.3 dell'Avviso.

Art. 6 – Obblighi dell'operatore nei confronti dell'utenza

L'operatore si impegna a informare gli utilizzatori del servizio, anche attraverso il Regolamento di servizio di cui al precedente art. 3, sui seguenti aspetti minimi:

- l'app a disposizione dell'utenza consentirà di visualizzare l'area del servizio e, al suo interno, l'area di sosta vincolata, i punti di sosta all'interno dell'area di sosta vincolata, i punti di sosta preferenziale all'esterno dell'area di sosta vincolata, la zona pedonale o ad alta densità di pedoni (velocità massima 6km/h), la zona a velocità ridotta (velocità massima 10km/h);
- che nel caso in cui i mezzi non siano correttamente posizionati nella fase di sosta saranno rimossi come da normativa del Codice della Strada e verrà elevata la relativa sanzione nei confronti dell'utente;
- che è previsto un sistema di notifica all'utente del mancato rispetto delle norme, fino a escluderlo dal servizio, in caso di ripetute inadempienze;
- che è possibile la fornitura di giubbotto o bretelle retroriflettenti ad alta visibilità da indossare da dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere;
- il numero di monopattini, biciclette elettriche, biciclette muscolari effettivamente disponibili, che non dovrà mai essere inferiore al 90% della flotta prevista dall'Avviso;
- che il rapporto tra utente e operatore è in ogni caso regolato sulla base di un apposito contratto predisposto autonomamente dall'operatore, al quale Jtaca e il Comune di Jesolo risultano completamente estranei.

Art. 7 – Utilizzo delle aree

Jtaca S.r.l. con socio unico
sede legale ed operativa via Equilio 15/A, 30016 Jesolo (Ve), Italia
tel. 0421.381738, fax 0421.387540, info@jtaca.com, www.jtaca.com
codice fiscale, R.I. Ve e p.iva 03033500277, capitale sociale € 500.000,00 i.v.
Azienda certificata UNI EN ISO 9001

Società soggetta alla direzione ed al coordinamento del Comune di Jesolo





L'operatore potrà esercitare la propria attività di noleggio all'interno dell'area del servizio secondo quanto previsto dall'Avviso, dal relativo allegato A, dall'Ordinanza del Comando di Polizia Locale n. 87/2023 e da eventuali successivi adeguamenti previsti mediante nuove ordinanze.

Art. 8 – Impegno di Jtaca

Jtaca si impegna a comunicare al Comune di Jesolo l'esito dell'Avviso e la sottoscrizione della presente Convenzione. A tale proposito si precisa che ad avvenuta sottoscrizione, l'operatore dovrà presentare al SUAP (Sportello Unico per le Attività Produttive) del Comune di Jesolo apposita SCIA (allegando alla stessa la Convenzione sottoscritta digitalmente da entrambe le parti) per l'attività di noleggio senza conducente ai sensi del D.P.R. n. 481 del 19/12/2001;

Ricevuta la comunicazione, il SUAP invierà al richiedente il codice di acquisizione pratica e il numero di protocollo della stessa, che l'operatore è tenuto ad inviare in copia ad Jtaca.

Ad avvenuta acquisizione di questi, l'operatore economico selezionato dovrà attivare il servizio nei termini stabiliti.

Art. 9 – Durata

L'attività di noleggio relativa alla presente Convenzione sarà esercitata:

- per l'anno 2023: dall'ottenimento di tutte le autorizzazioni e prescrizioni da parte del Comune di Jesolo fino al 30 settembre 2023;
- per l'anno 2024: dal 01/05/2024 al 30/09/2024.

È data facoltà all'operatore di sospendere momentaneamente l'attività, qualora si verificassero situazioni che possono compromettere potenzialmente la sicurezza degli utenti (es. condizioni meteorologiche avverse), dandone, contestualmente, comunicazione a Jtaca e al Comune di Jesolo tramite PEC. Analoga comunicazione deve essere effettuata tempestivamente verso gli utenti mediante l'app che gestisce il servizio.

Art. 10 - Corrispettivo

Lo svolgimento del servizio così come autorizzato in conseguenza dell'Avviso non comporterà alcun impegno e onere per Jtaca e/o per il Comune di Jesolo. L'onere economico per attuare il servizio sarà completamente a carico dell'operatore individuato che dovrà inoltre effettuare a propria cura e spese tutti gli adempimenti necessari per l'esercizio dell'attività sul territorio comunale. Pertanto né Jtaca né il Comune di Jesolo erogheranno alcun contributo economico o pagamento per quanto previsto dalla presente Convenzione Avviso, dovendosi pertanto intendere che il costo per l'utilizzo del servizio da parte dell'utenza è a carico dell'utenza medesima sulla base dell'articolazione tariffaria che l'operatore ha indicato nella propria proposta.

Art. 11 – Decadenza e revoca

In caso di ripetute inadempienze degli obblighi e impegni che l'operatore ha assunto con la sottoscrizione della presente Convenzione, Jtaca risolverà la Convenzione stessa interrompendo la prosecuzione dell'attività.

A tal fine, in caso di presenza di un'inadempienza di cui sopra, Jtaca comunicherà tramite PEC, di provvedere a eliminare tale criticità entro un tempo massimo di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della medesima.

In caso di non adempimento delle prescrizioni entro il termine prefissato si provvederà alla risoluzione della Convenzione.

Si precisa inoltre che saranno ammissibili un massimo di 3 richiami scritti per la durata della Convenzione e pertanto qualora dopo aver ricevuto 3 richiami scritti, anche se risolti nei tempi prescritti, si ponessero le condizioni per un quarto richiamo si provvederà a risolvere la Convenzione in oggetto.

La risoluzione della Convenzione a seguito di quanto sopra non esclude il diritto di Jtaca a pretendere il risarcimento dei danni determinatisi dalle inadempienze e violazioni degli obblighi assunti in relazione alla perfetta esecuzione del servizio oggetto della Convenzione.



Art. 12 – Riservatezza e proprietà intellettuale

La presente Convenzione, come pure tutte le informazioni e i dati che verranno scambiati tra le Parti relativamente e/o dei quali ciascuna delle Parti dovesse venire a conoscenza in virtù della suddetta Convenzione, sono strettamente confidenziali e ciascuna delle Parti si obbliga a non utilizzarli e a non divulgarne il contenuto a terzi in assenza del preventivo benestare scritto dell'altra Parte. Quanto sopra non si applica a quelle informazioni già disponibili al pubblico precedentemente alla data di sottoscrizione della Convenzione. Ciascuna delle Parti in relazione agli obblighi di riservatezza sopra richiamati si obbliga a: (i) utilizzare tali informazioni e dati esclusivamente per le finalità previste dalla presente Convenzione; (ii) restituire o distruggere i dati riservati al termine della presente Convenzione e comunque in qualsiasi momento l'altra Parte ne dovesse fare richiesta; (iii) imporre i medesimi obblighi anche ai propri dipendenti ed ai terzi ausiliari necessari per l'adempimento della presente Convenzione; (iv) adottare ogni altra misura necessaria per garantire il loro rispetto. Laddove per legge (quindi anche in caso di richiesta da parte di un Organo Giudiziario o di altra Autorità Pubblica) una Parte sia obbligata a fornire a terzi informazioni confidenziali attinenti all'altra Parte, la Parte obbligata a fornire tali informazioni dovrà: (i) informare appena legalmente possibile di ciò per iscritto l'altra parte; (ii) limitarsi a fornire esclusivamente le informazioni richieste.

Le Parti convengono che qualsiasi comunicazione al pubblico o pubblicità che comprenda la citazione della presente Convenzione o comunque l'indicazione del rapporto costituito tra le Parti in relazione a quanto previsto della presente Convenzione, potrà avvenire solo previo accordo scritto tra le Parti circa la modalità ed il contenuto di tale pubblicità o comunicazione al pubblico.

La Convenzione non attribuisce all'operatore alcun diritto di proprietà anche intellettuale relativo ai documenti messi a sua disposizione da Jtaca o dal Comune di Jesolo, ovvero ai documenti e ai dati che verranno elaborati dal medesimo operatore in adempimento degli obblighi assunti con la presente. Ogni dato raccolto, rilevato ed elaborato deve essere messo a disposizione di Jtaca e del Comune di Jesolo in forma chiara, strutturata e in formati condivisi, come esplicitato dall'Avviso.

Art. 13 - Verifica della regolare esecuzione della prestazione

Nel corso dello svolgimento del servizio Jtaca si riserva di provvedere alla verifica del regolare svolgimento dello stesso e del rispetto degli standard qualitativi attesi.

Art. 14 - Divieto di cessione della Convenzione

All'operatore è fatto espresso divieto di cedere a terzi, in tutto o in parte, la Convenzione, in deroga a quanto disposto dall'art. 1406 del Codice Civile, sotto la comminatoria dell'immediata risoluzione della Convenzione e della perdita delle eventuali somme da versare a titolo di risarcimento dei danni.

Art. 15 - Altri obblighi

L'operatore è obbligato, sotto la sua responsabilità, alla piena e incondizionata osservanza di tutte le norme contenute nella Convenzione e negli altri documenti che ne fanno parte integrante, nonché di tutte le leggi, norme e regolamenti vigenti, anche se di carattere eccezionale o contingente o locale o emanate nel corso dello svolgimento del servizio, non pretendendo alcun compenso o indennizzo per l'eventuale aggravio che da ciò derivi. L'operatore si intenderà anche obbligato alla scrupolosa osservanza di tutte le regolamentazioni e le disposizioni delle Autorità competenti che hanno giurisdizione sui vari luoghi nei quali deve eseguirsi la prestazione.

Per quanto non previsto nel presente articolo, si fa riferimento al Codice Civile per quanto applicabile oltre alle leggi comunitarie, statali, regionali in materia, nonché norme e regolamenti vigenti.



Art. 18 - Trattamento dati personali

Ai sensi dell'art.6 del Regolamento (UE) 2016/679 il trattamento dei dati personali forniti si intende lecito in quanto necessario all'esecuzione di un accordo in cui l'interessato è parte, per adempire agli obblighi di legge e per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi. La nostra organizzazione in applicazione dell'art.12 del Regolamento (UE) 2016/679 adotta misure appropriate per fornire ad ogni interessato tutte le informazioni di cui art. 13 e 14 e le comunicazioni di cui agli articoli da 15 a 22 e art. 34 del succitato Regolamento; in ragione di quanto precede, si prega di prendere visione della privacy policy e cookie policy disponibile nel sito istituzionale della Stazione appaltante.

Con la sottoscrizione della Convenzione l'operatore inoltre garantisce il trattamento secondo le disposizioni di legge dei dati personali forniti dall'utente che intende utilizzare il servizio di noleggio.

Art. 19 - Rapporti tra le parti. Assenza di esclusiva

Nell'esecuzione della presente Convenzione, ciascuna Parte dovrà operare in maniera indipendente con una propria organizzazione ed a proprio rischio. La presente Convenzione non stabilisce alcun rapporto di agenzia, rappresentanza, associazione, joint venture o società tra l'operatore e Jtaca.

Nessuna Parte avrà alcun potere di rappresentanza dell'altra e nessuna dichiarazione, manifestazione, intento o simili di una Parte sarà vincolante per l'altra.

Resta altresì inteso che l'operatore implementerà il Sistema e svolgerà il servizio in regime di non esclusività, e sarà pertanto libero di offrire – senza restrizione alcuna – i medesimi servizi a favore di soggetti terzi che operino nel medesimo settore di Jtaca. Il regime di non esclusività è reciproco.

Parimenti Jtaca s.r.l. potrà decidere di attivare servizi paralleli o analoghi anche con altri operatori, senza che l'appaltatore possa vantare alcun diritto (economico o giuridico) o risarcimento o indennizzo di qualsivoglia natura.

Art. 22 - Comunicazioni tra le parti

Qualsiasi comunicazione da inviare a norma della presente Convenzione dovrà essere effettuata per iscritto con lettera raccomandata, facsimile o telegramma e si intenderà efficacemente e validamente eseguita al ricevimento della stessa, purché sia indirizzata come segue:

Se alla committente: Jtaca Srl con socio unico Via Equilio 15/a - 30016 Jesolo (VE) – PEC: jtaca@legalmail.it

Se all'operatore: alla sede legale – all'indirizzo PEC che verrà indicato

ovvero presso il diverso indirizzo o numero di telefax che ciascuna delle Parti potrà comunicare all'altra in conformità alle precedenti disposizioni.

Art. 23 - Controversie

In caso vi fossero degli errori nella presente Convenzione o negli altri documenti che ne fanno parte integrante, farà fede quanto si deduce dal testo stesso.

Ogni controversia che potesse insorgere è devoluta esclusivamente al foro di Venezia. E' esclusa qualsiasi clausola arbitrale.

Art. 24 - Spese contrattuali

Tutte le spese della Convenzione, della sua registrazione e di tutte le altre ad esso inerenti, comprese le copie sono a totale carico dell'operatore senza diritto di rivalsa.

Art. 25 - Obbligo di rispettare le previsioni del PTCPT e del MOG e relativi allegati

Jtaca S.r.l. con socio unico
sede legale ed operativa via Equilio 15/A, 30016 Jesolo (Ve), Italia
tel. 0421.381738, fax 0421.387540, info@jtaca.com, www.jtaca.com
codice fiscale, R.I. Ve e p.iva 03033500277, capitale sociale € 500.000,00 i.v.
Azienda certificata UNI EN ISO 9001

Società soggetta alla direzione ed al coordinamento del Comune di Jesolo





L'operatore dichiara di conoscere il contenuto del modello organizzativo (MOG) ex dlgs 231/2001 e del Piano della Prevenzione della Corruzione e dei relativi allegati, ivi in particolare compreso il Codice Etico come integrato dall'art. 27 del PTCPT, reperibili sul sito di Jtaca s.r.l., Sezione Amministrazione trasparente, Altri contenuti. Con la sottoscrizione della presente Convenzione aderisce ai contenuti, alle procedure, ai compiti e responsabilità previste dalla sopra citata documentazione che si impegna, altresì, a rispettare e a far rispettare ai propri collaboratori, dipendenti, fornitori e sub fornitori e a tutti i soggetti a qualunque titolo coinvolti nella gestione ed esecuzione della Convenzione. La violazione delle regole previste dai documenti di cui al comma 1, costituisce causa di grave inadempimento che legittima la società a provvedere alla risoluzione della Convenzione per grave inadempimento contrattuale, previo semplice invito di PEC contenente la dichiarazione di risoluzione immediata della Convenzione o, comunque, a decorrere dalla data indicata dalla comunicazione, fatto salvo il risarcimento dei danni subiti da Jtaca s.r.l. per effetto dell'inadempimento il cui importo potrà essere altresì dedotto da quanto dovuto per le prestazioni sino a quel momento svolte ove accettate da Jtaca s.r.l.

In caso di risoluzione della Convenzione ai sensi del presente articolo, l'operatore è comunque tenuto a porre in essere quanto necessario per non arrecare ovvero aggravare il danno subito dal Jtaca s.r.l.

Letto, confermato e sottoscritto.

L'OPERATORE

Jtaca Srl con socio unico

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 82 del 07 marzo 2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Jtaca S.r.l. con socio unico
sede legale ed operativa via Equilio 15/A, 30016 Jesolo (Ve), Italia
tel. 0421.381738, fax 0421.387540, info@jtaca.com, www.jtaca.com
codice fiscale, R.I. Ve e p.iva 03033500277, capitale sociale € 500.000,00 i.v.
Azienda certificata UNI EN ISO 9001

Società soggetta alla direzione ed al coordinamento del Comune di Jesolo

